

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G09034 del 27/06/2017

Proposta n. 11613 del 22/06/2017

Oggetto:

Installazione "Società Vallone S.r.l.", sita nel Comune di Anagni (FR), via Paduni snc - Presa d'atto certificato di collaudo opere di cui alla Determinazione n. G06849 del 16.05.2017, di approvazione della variante sostanziale alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii..

Oggetto: Installazione “Società Vallone S.r.l.”, sita nel Comune di Anagni (FR), via Paduni snc - Presa d’atto certificato di collaudo opere di cui alla Determinazione n. G06849 del 16.05.2017, di approvazione della variante sostanziale alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii..

GESTORE: Vallone S.r.l. - P.IVA e C.F.: 05703051002 - **Sede Legale:** Roma, v. Francesco Denza n. 20
Sede Operativa: Loc. Paduni snc – 03012 Anagni (FR) - **Durata** : 12 (dodici) anni a partire dal 03/09/2008

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all’Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

VISTA la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell’Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

PREMESSO che:

- la Società Vallone S.r.l. (di seguito Società), P.IVA 00748940608, con sede legale in Roma, v. Francesco Denza n. 20 e sede operativa nel comune di Anagni (FR), via Paduni snc, gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in forza delle Autorizzazioni n. A2817 del 03.09.2008, n. G08049 del 01.07.2015 e ss.mm.ii., ed opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- la Regione Lazio con Determinazione n. G06849 del 16.05.2017, ha approvato la variante sostanziale alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii., avente per oggetto:
 1. la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia, attualmente gestite come rifiuto;
 2. l’autorizzazione allo scarico su suolo per mezzo di subirrigazione delle acque reflue domestiche esitanti dal trattamento presso vasca imhoff;

3. l'inserimento sul punto di emissione E5 di una sezione di abbattimento a carboni attivi, posta in serie al filtro a maniche già installato;

- la Società, con nota 0284055.05-06-2017, ha trasmesso un certificato di collaudo, a firma del dott. Biologo Francesco Sforza, iscritto all'Ordine nazionale dei Biologi Albo Professionale n. 051607, riguardante le opere realizzate in base alla suddetta Determinazione autorizzativa n. G06849 del 16.05.2017;
- la Regione Lazio, a seguito del ricevimento della documentazione di collaudo, con nota PEC n. U.0292024.08-06-2017, ha disposto un sopralluogo per il giorno 15.06.2017 a cui sono stati invitati tutti gli Enti/Organismi preposti al controllo e a cui, oltre alla Regione e alla Società ha partecipato solamente il Comune di Anagni;
- i rappresentanti del Comune di Anagni hanno chiesto maggiori precisazioni in merito alla prescrizione contenuta nella nota comunale, prot. regionale n. I. 0112165 del 03.03.2017, richiamata nella citata Determinazione autorizzativa n. G06849 del 16.05.2017, con la quale è stato espresso il parere favorevole all'impianto di sub-irrigazione. In merito, è stato osservato che la tav. C10 "Planimetria Reti fognarie e dei punti di emissione degli scarichi acque meteoriche" del 23.03.2016, esaminata nel corso della Conferenza dei Servizi, contiene la rappresentazione dell'impianto di subirrigazione senza i riferimenti relativi al suo ampliamento e al rispetto della distanza minima di 30 m da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile, così come richiesto in detta prescrizione comunale;
- in relazione a quanto espresso al punto precedente è stata data disposizione alla Società di aggiornare la tavola C 10 sopra richiamata e di produrre una relazione rilasciata da un tecnico abilitato, che, fatti i dovuti accertamenti presso ACEA ATO 5, contenesse un'attestazione del rispetto di quanto contenuto nella prescrizione comunale, in particolare della distanza minima di 30 metri da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile; è stato stabilito altresì di comunicare alla Regione Lazio e al Comune di Anagni quanto sopra, al fine di verificare il rispetto della prescrizione comunale;
- che nel corso del sopralluogo i rappresentanti del Comune hanno ribadito la richiesta di notizie da parte della Regione in merito ad altra problematica trattata nella stessa nota comunale sopra citata e richiamata nella Determinazione autorizzativa n. G06849 del 16.05.2017, riguardante i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle acque sotterranee dei piezometri N1 e N2, comunicati da ARPA Lazio con nota, prot. n° 84985 del 28/10/2015, ai sensi dell'art. 244, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto stabilito nel corso del sopralluogo, la Società con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0316138.21-06-2017, ha trasmesso una Relazione asseverata, con allegate planimetrie, a firma del dott. Biologo Francesco Sforza, iscritto all'Ordine nazionale dei Biologi Albo Professionale n. 051607, con la quale è stato attestato il rispetto della distanza minima di 30 metri

dell'impianto di subirrigazione da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;

PRESO ATTO altresì che la Società con la nota di cui al capoverso precedente ha trasmesso copie delle seguenti planimetrie, entrambe allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- B22: Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - rev. 3 del 15.06.2017;
- C10: Planimetria delle reti fognarie e dei punti di emissione degli scarichi acque meteoriche - rev. 1 del 15.06.2017;

RITENUTO opportuno aggiornare l'Allegato Tecnico di cui alla Determinazione autorizzativa in questione n. G06849/2017, come segue:

- rispettivamente nella prescrizione n. 22 e nel periodo posto tra parentesi, dopo il titolo C. Emissioni in Corpo Idrico, alle pagine 23/54 e 28/54, modificando la frase "datata 19/03/2014 allegata in appendice II), con la frase "B22 rev. 3 del 15.06.2017", e aggiungendo dopo la parola C10 la frase "rev. 1 del 15.06.2017";
- specificando, rispetto a quanto riportato a pag. 14/54, terzo periodo, che oltre alle Determinazioni indicate, sono comprese anche le Determinazioni n. G08049 del 01.07.2015 (rinnovo) e la n. 05498 del 17.05.2016 (variante non sostanziale);
- non tenendo conto di quanto riportato a pag. 15/54 dalla parola "Al fine" fino alla parola "autorizzare", in quanto riguardano opere già autorizzate con precedente provvedimento n. G12904 del 12.09.2014;
- aggiungendo la tavola B22 e sostituendo la tavola C10 di cui sopra;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, ad espletamento del sopralluogo suddetto e ad avvenuto ricevimento della documentazione richiesta alla Società nel corso dello stesso, ha inviato a tutti gli Enti/Organismi preposti al controllo il relativo verbale con nota n. U.0312284.20-06-2017, senza ricevere alcuna comunicazione in merito da parte degli stessi;

PRESO ATTO che le opere oggetto di Collaudo sono state realizzate conformemente a quanto approvato e prescritto con la Determinazione di approvazione della variante sostanziale n. AIA n. G06849 del 16.05.2017, nonché alla documentazione integrativa richiesta nel corso del sopralluogo e trasmessa dalla Società con la citata nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0316138.21-06-2017;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, che si possa prendere atto dell'avvenuto collaudo delle opere di cui alla Determinazione regionale n. G06849 del 16.05.2017 di approvazione della variante sostanziale alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii., e, che, di conseguenza, si possa procedere alla loro successiva messa in esercizio;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, relativamente all'installazione della "Società Vallone S.r.l.", sita nel Comune di Anagni (FR), via Paduni snc:

- di prendere atto dell'avvenuto collaudo delle opere di cui alla variante sostanziale alla Determinazione autorizzativa A.I.A. n. A2817 del 03.09.2008 e ss.mm.ii., approvata con Determinazione regionale n. G06849 del 16.05.2017, anche sulla base della documentazione trasmessa dalla Società a seguito del sopralluogo espletato presso l'impianto in data 15 giugno 2017;
- di aggiornare l'Allegato Tecnico di cui alla Determinazione autorizzativa n. G06849 del 16.05.2017:
 - o nella prescrizione n. 22 e nel periodo posto tra parentesi, dopo il titolo "C. EMISSIONI IN CORPO IDRICO", rispettivamente alle pagine 23/54 e 28/54, modificando la frase "datata 19/03/2014 allegata in appendice II)", con la frase "B22 rev. 3 del 15.06.2017", e aggiungendo dopo la parola C10 la frase "rev. 1 del 15.06.2017";
 - o aggiungendo la tavola B22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - rev. 3 del 15.06.2017, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); tale tavola va a sostituire la tavola C11 riportata nella pag. 2 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione n. G12904 del 12.09.2014;
 - o sostituendo la tavola C10 posta a pag. 35/54, con la corrispondente tavola C10: Planimetria delle reti fognarie e dei punti di emissione degli scarichi acque meteoriche - rev. 1 del 15.06.2017, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
 - o specificando, rispetto a quanto riportato a pag. 14/54, terzo periodo, che oltre alle Determinazioni indicate, sono comprese anche la n.G08049 del 01.07.2015 (rinnovo) e la n. 05498 del 17.05.2016 (variante non sostanziale);
- di stabilire che in conseguenza di quanto espresso nei punti precedenti, si possa procedere alla messa in esercizio delle opere oggetto di collaudo.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Vallone S.r.l., trasmesso ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Anagni, alla A.S.L. di Frosinone, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, oltre che sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Mauro Lasagna)